



TRIBUNALE DI CATANIA

SESTA SEZIONE CIVILE

UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA

art. 127 ter c.p.c.

Il giorno 20/09/2023 il giudice Nelly Gaia Mangiameli

visto l'art.127 ter c.p.c.,

visto il decreto comunicato in data 05.05.2023, con il quale è stato assegnato alle parti termine per il deposito telematico di **“note per trattazione scritta”**;

- vista la nota depositata da [REDACTED] in data 09.05.2023,
- vista la nota depositata dagli esecutati in data 06.09.2023,
- vista la nota depositata dall'Amco S.p.A. in data 18.09.2023,
- vista la nota depositata dal delegato in data 18.09.2023,

tenuto conto della circostanza che il GE non è chiamato dalla normativa emergenziale a sindacare la condotta dei creditori, in specie dell'ipotecario, una volta concessa la sospensione del procedimento esecutivo;

rilevato che interpretare l'art.41 bis del d.l. n.124/2019 come un “obbligo” per il creditore di dover accettare l'accordo avanzato dal debitore, nei termini ivi indicati, vorrebbe dire frustrare le ragioni del precedente, il quale vedrebbe sacrificata (l'unica) possibilità di soddisfare una parte del proprio credito mediante il ricavato della vendita del cespite pignorato;

DISPONE rimettersi gli atti al professionista delegato per la ripresa delle operazioni di vendita, prorogandogli la delega di 18 mesi a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Si comunichi alle parti costituite e al delegato.

Il Giudice dell'Esecuzione
dott. Nelly Gaia Mangiameli